

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3757

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FOLLIERI, PINTO, CALLEGARO,  
BATTAGLIA, DIANA Lino e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999

---

Modifica del comma 5 dell’articolo 486 del codice  
di procedura penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - La modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale è diretta a rendere concreto e senza intollerabili condizionamenti il diritto di difesa dell'imputato, principio costituzionale inderogabile.

In alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (si consideri in particolare la n. 13413 del 1998 - VI sezione penale) tale principio assume una posizione che è di subordinazione rispetto al compito della giustizia. Ditalchè viene assegnata al giudice una potestà discrezionale, invero eccessiva, quando è chiamato a valutare il legittimo impedimento del difensore che non compare a dibattimento.

La modifica dell'articolo 486 del codice di procedura penale è finalizzata a precisare e riaffermare la ragionevole prevalenza del diritto di difesa rispetto ad altri interessi processuali, stabilendo che il difensore, impedito a partecipare al dibattimento per una contemporanea attività difensiva procedimentale (indagini preliminari, esecuzione e quant'altro) -, è tenuto soltanto a documentare e comunicare tempestivamente l'esistenza del contestuale impegno professionale e ad esporre al giudice le ragioni che rendono indispensabile il suo intervento al diverso procedimento e necessaria la sua partecipazione al dibattimento di cui chiede il rinvio.

Lo svolgimento dell'attività difensiva, l'opportunità o l'indispensabilità di svolgerla personalmente o meno sono valutazioni e scelte che competono al difensore, in quanto espressioni significative del diritto di di-

fesa e del correlativo concreto dovere del suo svolgimento secondo le modalità attuative ritenute più giuste.

Pertanto in presenza dei suddetti requisiti formali (documentazione e comunicazione tempestiva del contemporaneo impegno professionale, esposizione delle ragioni dell'indispensabilità della partecipazione ad esso e al processo in cui il difensore chiede il rinvio), il giudice è tenuto a rinviare il dibattimento ad altra udienza, senza poter esprimere valutazioni di sorta.

Si ritiene di non riproporre l'ultima parte del vigente comma 5, con l'eccezione di cui si dirà, in quanto appare contrario all'enunciazione contenuta nell'articolo 96, comma 1, («L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia») il principio secondo cui il legittimo impedimento del difensore non ha alcun effetto quando l'imputato ha un altro avvocato ovvero quando «il difensore impedito ha designato un sostituto». In definitiva, l'attuale contenuto della parte residuale del comma 5 contrasta in maniera troppo evidente con il diritto attribuito all'imputato di potersi avvalere di due difensori. Ed infatti se trattasi, come è incontestabile, di diritto, questo non può essere «dimezzato» proprio nel momento in cui l'interessato ne chiede l'esercizio. Resta, invece, ovviamente ferma la possibilità per l'imputato di chiedere che si proceda anche in assenza del difensore. Nel qual caso si riconferma il riconoscimento alla persona imputata di dire l'ultima parola sul punto.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

Il comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento purchè prontamente comunicato.

*5-bis.* Il giudice, senza alcuna altra valutazione, provvede a norma del comma 3 quando il difensore documenta l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro procedimento, esponendo le ragioni che rendono indispensabile la sua partecipazione ad esso.

*5-ter.* Le disposizioni dei commi 5 e *5-bis* non si applicano quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito».

